



COMUNE DI VIGEVANO

INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI CONSULENTE EDITORIALE DELLA RASSEGNA LETTERARIA DI VIGEVANO – EDIZIONE 2026

L'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____

TRA

il Comune di Vigevano, (C.F. N. 85001870188; P.IVA 00437580186), con sede in Vigevano (Pv), Corso Vittorio Emanuele II, 25, rappresentato da Garofalo Paola, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili e pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

E

la Dott.ssa Alessandra Tedesco

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA

Tra le finalità del vigente Statuto della città di Vigevano rientra lo sviluppo delle attività culturali e artistiche come strumenti che favoriscano la partecipazione delle persone e il miglioramento della qualità della vita. L'Amministrazione Comunale intende continuare a lavorare per la crescita socio-culturale della comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

In tale contesto, la Biblioteca Comunale si distingue da anni per una lunga serie di iniziative e progetti sulla lettura, rivestendo un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura e della promozione della lettura, della conoscenza e della divulgazione del sapere. Tra queste, assume particolare rilevanza l'iniziativa "Rassegna Letteraria di Vigevano", nata nel 2002, l'evento culturale più prestigioso della città e del territorio della Lomellina, che prevede incontri con scrittori, italiani e stranieri, giornalisti, intellettuali e persone del mondo dello spettacolo, con un ricco programma di eventi declinati sulla base di un tema guida che si rinnova ad ogni edizione.

Le disposizioni del presente Disciplinare regolamentano l'incarico di Consulente Editoriale di tale iniziativa.

1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di Consulente Editoriale dell'iniziativa denominata "Rassegna Letteraria di Vigevano" e comprende la realizzazione delle seguenti attività:

- partecipazione al Comitato organizzatore dell'iniziativa, proposta del tema annuale
- definizione della linea editoriale della Rassegna,
- collaborazione nella programmazione degli eventi,
- curatela del programma (proposta ospiti da invitare),
- contatto e coordinamento con case editrici per inviti ospiti (esclusa logistica),
- definizione e cura dei rapporti con autori e scrittori, con editori e media,
- collaborazione e coordinamento con i servizi comunali coinvolti nell'organizzazione della Rassegna,
- collaborazione e coordinamento con l'ufficio stampa della Rassegna,
- scrittura dei testi descrittivi degli eventi per l'inserimento sul sito e per la creazione di post sui social media,
- revisione testi dei materiali in stampa (locandine e/o cartoline),
- identificazione e contatto dei moderatori degli eventi,
- coordinamento della Rassegna durante lo svolgimento della stessa,
- partecipazione operativa a tutte le riunioni per le quali il Comune di Vigevano riterrà utile il coinvolgimento.

Le attività devono essere realizzate in autonomia, ma in stretto raccordo funzionale con gli uffici comunali.

Il soggetto incaricato deve rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento del progetto, concordando tempistica e modalità di realizzazione delle attività.

Non configurandosi come rapporto di lavoro subordinato, non è prevista alcuna postazione di lavoro. La prestazione d'opera si svolgerà con mezzi e risorse proprie del lavoratore autonomo.

Si intende che la natura del rapporto di collaborazione comprenda le seguenti condizioni:

- assenza di vincolo di subordinazione;
- assenza di orario di lavoro predeterminato,
- non inserimento funzionale nella struttura organizzativa; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

Il soggetto incaricato è chiamato a svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà e interdipendenza, che comportano un'elevata autonomia e il coordinamento di gruppi di lavoro.

2 - DURATA DELL'INCARICO. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio il giorno della sottoscrizione e terminerà il 31/10/2026.

La stipulazione del contratto avviene mediante la sottoscrizione in modalità digitale del presente disciplinare.

3 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per lo svolgimento dell'incarico al soggetto incaricato è riconosciuto un corrispettivo di € 8.000,00 (oltre cassa INPG 4% e IVA 22%), per complessivi € 10.150,40. Il corrispettivo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione. Il soggetto incaricato non può esigere dal Comune per lo svolgimento delle

attività oggetto del presente Disciplinare pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo il soggetto incaricato si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi.

Si dà atto che il corrispettivo della prestazione non ricomprende oneri per la sicurezza, trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l'attività dei lavoratori.

Il compenso sarà corrisposto al termine dell'esecuzione delle previste prestazioni.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: Comune di Vigevano (C.F. n. 85001870188; P.IVA 00437580186), con sede in Vigevano (Pv), Corso Vittorio Emanuele II, 25, pec: protocollovigevano@pec.it e dovrà contenere i seguenti dati:

- ✓ codice di fatturazione elettronica: XXXXXX
- ✓ denominazione del fornitore
- ✓ oggetto della fattura
- ✓ conto corrente dedicato
- ✓ numero di impegno
- ✓ data di scadenza della fattura.

Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del presente atto negoziale, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/2010 il contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO

Nello svolgimento delle attività previste, il soggetto incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento del Comune di Vigevano nella realizzazione della Rassegna a cui si riferisce l'attività di Consulente Editoriale. Tutti i materiali prodotti dal soggetto incaricato nel corso dell'espletamento dell'incarico dovranno essere consegnati in formato elettronico. Il soggetto incaricato è tenuto a far presente al Comune evenienze che si verifichino durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed espressamente invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dal Comune di Vigevano.

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.

Il soggetto incaricato si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune di Vigevano e dai partner.

Il soggetto contraente si impegna ad osservare e far osservare per tutta la durata dell'incarico, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del medesimo Decreto, nonché le disposizioni del Codice di Condotta del Comune di Vigevano. Il soggetto contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013. Il soggetto contraente si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi di qualsiasi natura a ex dipendenti del Comune di Vigevano che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Comune nel triennio antecedente. Le presenti

clausole rivestono per il Comune di Vigevano carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.)

Il trattamento dei dati personali verrà svolto in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Comune di Vigevano si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, è il Comune di Vigevano.

Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del GDPR è il Sindaco pro-tempore, Dott. Andrea Ceffa.

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR del Comune di Vigevano è l'avv. Borghi.

6 - CONTROLLI E PENALI

Il Comune di Vigevano si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli.

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento delle attività o nell'inadempimento degli oneri posti a carico del soggetto incaricato, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà al soggetto incaricato formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al soggetto incaricato alle quali lo stesso non si uniformi entro il termine stabilito, il Comune di Vigevano procederà all'applicazione della penale, secondo quanto stabilito a suo insindacabile giudizio. L'importo minimo della penale viene fissato in € 100,00 e potrà aumentare, a seconda della gravità dell'inadempienza, fino a € 5.000,00. Lo stesso verrà raddoppiato in caso di reiterate violazioni della medesima fattispecie.

7 - RECESSO

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii., l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Il Comune di Vigevano ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

8 – RISOLUZIONE

L'inadempimento da parte del soggetto incaricato del servizio degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile qualora l'Amministrazione Comunale dichiari al soggetto incaricato di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto,
- nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 93 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ed ii.,
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali,
- gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
- per mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2011 n. 165 e ss. mm. ed ii.,
- per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
- per mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
- per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione dell'attività.

In caso di risoluzione del contratto, il soggetto incaricato si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle attività oggetto di incarico.

E' salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione delle attività ad altri o a provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo al soggetto incaricato e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

9 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pavia. E' esclusa la competenza arbitrale

Letto, confermato e sottoscritto

Vigevano,

L'ESPERTO INCARICATO
Dott.ssa Alessandra Tedesco

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Garofalo